

## Per la nomina dei delegati alle vendite operativi ancora i vecchi elenchi

Gli Ordini, fino all'emanazione del decreto attuativo, non sono tenuti a nessun adempimento

/ Roberta VITALE

Come già sottolineato su *Eutekne.info* (si veda "[Nuovi obblighi per i professionisti delegati alle vendite](#)" del 3 ottobre 2016), l'art. 5-*bis*, comma 1 del DL 59/2016 ha sostituito l'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., relativo alle modalità di formazione degli **elenchi** cui il **giudice delegato** accede ai fini della nomina del professionista delegato alle **operazioni di vendita** (notai, avvocati o **commercialisti** ai sensi degli artt. 591-*bis* nell'ambito dell'espropriazione immobiliare e 534-*bis* c.p.c., nell'ambito dell'espropriazione mobiliare presso il debitore). Su tale disposizione è intervenuto il Consiglio nazionale dei **dottori commercialisti** ed esperti contabili, con il P.O. n. 325/2016, fornendo alcuni chiarimenti in merito al **regime transitorio**.

In particolare, secondo la **formulazione originaria** dell'art. 179-*ter* commi 1 e 2 disp. att. c.p.c., il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e il Consiglio dell'Ordine dei **dottori commercialisti** e degli esperti contabili comunicavano **ogni triennio** ai Presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei **commercialisti** "disponibili" a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri. Agli elenchi dovevano essere allegate le schede formate e sottoscritte da ciascun professionista, nelle quali erano indicate le **specifiche esperienze** maturate nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.

Il Presidente del Tribunale, sulla base delle comunicazioni provenienti dai vari Consigli, formava l'elenco dei professionisti "disponibili" a provvedere alle opera-

zioni di vendita e lo trasmetteva ai **giudici dell'esecuzione**, insieme alle schede informative sottoscritte da ciascuno di essi.

La nuova norma, invece, dispone che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, occorre l'assolvimento degli **obblighi di prima formazione**, e, per la permanenza nello stesso, l'adempimento degli obblighi di formazione periodica. Tali obblighi, sia quelli di prima formazione sia quelli di formazione periodica, sono stabiliti con un decreto attuativo del Ministro della Giustizia, che ad oggi non è stato ancora emanato.

### Obblighi di prima formazione e formazione periodica non ancora stabiliti

Ebbene, così come precisato dal CNDCEC nel P.O. in commento, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 5 del DL 59/2016, le nuove disposizioni non entrano in vigore immediatamente. Infatti, è previsto un **periodo transitorio** sino alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'emanazione del suddetto decreto – ad oggi si ribadisce non ancora emanato –, nel quale le operazioni di vendita continuano ad essere delegate ai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'originario art. 179-*ter* disp. att. c.p.c.

Di conseguenza, a nessun adempimento sono tenuti gli **Ordini professionali**. Inoltre – così infine il CNDCEC – a ciò si aggiunge che gli elenchi presenti presso i Tribunali hanno comunque naturale scadenza al prossimo 31 dicembre 2017.

